

Unione Montana Valle Maira (CN)

PARERE N. 11/2024 DEL REVISORE UNICO DEL CONTO

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2023.

Il Revisore unico del conto, nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 22 maggio 2024, il giorno 18 del mese di dicembre 2024, presso il proprio studio in Alba - corso Piave 4, ha effettuato la seguente attività: ***“Parere in merito alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2023”.***

VISTA

- la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione in merito alla “Revisione annuale delle partecipazioni detenute dall'Unione Montana Valle Maira ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016”;
- la ricognizione delle società partecipate possedute e l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Unione detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, redatti dal responsabile del servizio finanziario (All.A);
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO

quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

DATO ATTO

che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO CHE

L'Unione Montana, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Visto il parere del Responsabile del Servizio Bilancio.

Per quanto sopra richiamato e considerato, il Revisore,

E S P R I M E

parere favorevole sulla ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione Montana Valle Maira alla data del 31.12.2023:

1. FINGRANDA S.p.A. (quota 0,58 %) in liquidazione
2. AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE S.c. a r.l. (quota 11,96%)
3. MAIRA S.p.A. (quota 18,00%)
4. A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese (quota 0,34%).

Per quanto riguarda il:

5. G.A.L. TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE S.c. a r.l. (quota 11,954 %)

non è oggetto di revisione annuale in quanto i G.A.L. elaborano ed attuano strategie di sviluppo locale tutelate a livello europeo secondo le previsioni del Regolamento CE 1303/2013.

Alba, li 18 dicembre 2024

Il Revisore unico dell'Unione Montana Valle Maira
Ansaldi dott. Giovanni

